

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FINALE LIGURE SV VIA AMERIGO
VESPUCCI S.N.

Numero REA: SV - 144164

Codice fiscale: 01413720093

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2005 - Statuto completo;	2
---	---

	Le norme per l'ammissione a socio e quelle per i	
	relativi recesso, decadenza ed esclusione sono	
	determinate dallo Statuto Sociale.	
	ARTICOLO 6	
	Ai sensi dello Statuto Sociale, viene nominato	
	ad Amministratore Unico della società il signor	
	Pons Paolo, il quale accetta la carica e dichia-	
	ra che a suo carico non sussiste alcuna delle	
	cause di ineleggibilità di cui agli articoli	
	2382 e 2399 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 7	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31	
	(trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque).	
	ARTICOLO 8	
	I componenti delegano il signor Pons Paolo ad	
	apportare, al presente atto, le modifiche forma-	
	li che si rendessero necessarie in sede di i-	
	scrizione nel Registro delle Imprese, nonchè di	
	provvedere direttamente all'iscrizione della so-	
	cietà nell'Albo delle Cooperative e con esonero	
	per me notaio da ogni adempimento e responsabi-	
	lità al riguardo.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA	

	Articolo I	
	Costituzione e sede sociale	
	E' costituita la società cooperativa sociale a	
	responsabilità limitata denominata "SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO - ONLUS".	
	La Società ha sede in Finale Ligure.	
	La Società potrà istituire, su delibera degli	
	organi competenti, ai sensi di legge, sedi se-	
	condarie, succursali, agenzie e rappresentanze	
	altrove.	
	Presso la sede sociale si intende eletto il do-	
	micilio di ogni socio.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti at-	
	tuativi, si applicano le disposizioni del codice	
	civile e delle leggi speciali sulle cooperative,	
	nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata queste ultime in quanto	
	compatibili con la disciplina della società coo-	
	perativa.	
	Articolo II	
	Durata della società	
	La durata della Società è fissata dalla data	
	della costituzione al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assem-	

	blea dei Soci.	
	Articolo III	
	Rapporti con i terzi	
	La Società Cooperativa, oltre a conseguire gli	
	scopi mutualistici in favore dei propri soci,	
	può svolgere qualsivoglia rapporto con l'opera	
	di terzi.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo IV	
	Scopo sociale	
	Ai sensi dell'articolo 2511 c.c. la Società Coo-	
	perativa ha scopo mutualistico.	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono	
	perseguire è quello dell'interesse generale del-	
	la comunità alla promozione ed alla integrazione	
	sociale dei cittadini. Tale scopo viene conse-	
	guito tramite la gestione in forma associata	
	dell'azienda, la continuità di occupazione lavo-	
	rativa e le migliori condizioni economiche, com-	
	patibilmente con la salvaguardia della competi-	
	tività della Azienda sul mercato.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata	
	dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in ma-	
	teria, degli statuti sociali e dei regolamenti	

	interni.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la Coopera-	
	tiva un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	La Società Cooperativa si propone altresì di	
	partecipare al rafforzamento del Movimento Coo-	
	perativo unitario italiano. Perciò stesso, la	
	Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Coope-	
	rative e Mutue di Roma, ai suoi organismi peri-	
	ferici provinciali e regionali nella cui giuri-	
	sdizione ha la propria sede sociale.	
	Articolo V	
	Oggetto	
	La cooperativa ha per oggetto la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi; in partico-	
	lare, e senza che l'elencazione costituisca li-	
	miti, la Cooperativa potrà:	
	1. Gestire strutture diurne e residenziali,	
	comprese mense e convivenze in genere, per an-	
	ziani, minori, disabili, malati mentali, tossi-	
	codipendenti ed alcolisti	
	2. Fornire assistenza domiciliare per anziani,	

	minori e disabili mentali e fisici e per ogni	
	tipologia di soggetto avente bisogno	
	3. Gestire attività di informazione, formazio-	
	ne, avviamento scolastico e professionale, labo-	
	ratori e moduli didattici	
	4. Svolgere inoltre attività similari e con-	
	nesse a quelle di cui sopra (ad es. trasporto ed	
	accompagnamento, attività di soggiorno e villeg-	
	giatura, attività didattiche, sportive, cultura-	
	li, ricreative, turistiche ai fini dell'integra-	
	zione sociale dei soggetti di cui al punto 1)	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realiz-	
	zazione degli scopi sociali; potrà assumere par-	
	tecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo coopera-	
	tivo paritetico ai sensi dell'articolo	
	2545-septies del codice civile.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto so-	
	ciale, secondo i criteri ed i limiti fissati	
	dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato con decisione dei	

	soci. È tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento	
	dello scopo sociale e la realizzazione dell'og-	
	getto, potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico, per la ristrutturazione ed il po-	
	tenziamento aziendale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo VI	
	I soci	
	Il numero dei Soci non potrà essere inferiore al	
	minimo nè superiore al massimo stabiliti dalla	
	legge.	
	Possono essere soci i soggetti di ambo i sessi	
	che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età	
	e che esercitino arti e mestieri attinenti alla	
	natura dell'impresa esercitata dalla Società Co-	
	operativa oppure che per la loro capacità effe-	
	tiva di lavoro, attitudine, specializzazione	
	professionale, possono partecipare direttamente	
	ai lavori dell'Impresa ed attivamente cooperare	
	al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento ef-	
	fettivo dello scambio mutualistico e all'effe-	

	tiva partecipazione del socio all'attività eco-	
	nomica della cooperativa. L'ammissione deve es-	
	sere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei so-	
	ci, anche in relazione alle strategie imprendi-	
	toriali di medio e lungo periodo.	
	L'ammissione del socio è, inoltre, condizionata,	
	sempre secondo le valutazioni dell'Organo Ammi-	
	nistrativo, alla salvaguardia dell'erogazione	
	degli scambi mutualistici in favore dei soci già	
	associati alla Società.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamen-	
	te necessario al buon funzionamento dell'ente.	
	Nei termini e nelle forme previste dell'articolo	
	2 della legge 381/91, possono essere ammessi so-	
	ci volontari che prestino la loro attività gra-	
	tuitamente e che, per le loro esperienze profes-	
	sionali, possano contribuire alla crescita pro-	
	fessionale ed imprenditoriale dei soci. Il nume-	
	ro dei soci volontari non potrà mai superare la	
	metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono essere ammesse come soci, persone giuri-	
	diche pubbliche o private che prevedano il fi-	
	nanziamento e lo sviluppo delle attività delle	

	cooperative, ai sensi dell'articolo 11 della	
	Legge 381/91.	
	Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 381/91	
	possono essere soci anche liberi professionisti	
	esercenti attività di ricerca, di assistenza e	
	di consulenza che, per la loro capacità effetti-	
	va di lavoro autonomo, di specializzazione pro-	
	fessionale e di formazione imprenditoriale pos-	
	sano contribuire al conseguimento dello scopo	
	sociale.	
	Potranno essere ammessi a soci, dietro valuta-	
	zione dell'Organo Amministrativo, anche coloro	
	che esercitino in proprio o abbiano participa-	
	zioni personali in imprese identiche o affini a	
	quella esercitata dalla Cooperativa, purché la	
	loro partecipazione sia funzionale allo sviluppo	
	e alla crescita imprenditoriale della Società.	
	Possono essere soci anche le persone giuridiche	
	i cui scopi o i cui interessi non siano in con-	
	trasto con quelli della cooperativa o soggette	
	alla direzione o al controllo di altre società i	
	cui scopi o i cui interessi non siano in contra-	
	sto con quelli della cooperativa.	
	Potranno inoltre essere soci persone fisiche o	
	persone giuridiche ai sensi dell'articolo 4 del-	

	la Legge 59/92.	
	Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5	
	e 6 della legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà	
	avvalersi delle relative forme di finanziamento.	
	Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo	
	2526 c.c. potranno essere emessi strumenti fi-	
	nanziari.	
	Nei casi, in cui, con apposito regolamento sia	
	disciplinata la raccolta del prestito ovviamente	
	limitato agli associati, sia in quanto coopera-	
	tori che sovventori e volontari, ed esclusiva-	
	mente per i fini del conseguimento dello scopo	
	sociale, è data facoltà ai soci stessi di confe-	
	rire le proprie somme di risparmio nel fondo	
	all'uopo istituito.	
	Articolo VII	
	Ammissione a socio	
	Chi intende essere ammesso come Socio dovrà pre-	
	sentare domanda scritta all'Organo Amministrati-	
	vo, dichiarando:	
	1) indicazione di nome, cognome, data di nasci-	
	ta, cittadinanza, residenza e codice fiscale;	
	2) indicazione della sua effettiva attività la-	
	vorativa, della capacità professionale maturata	
	nei settori di cui all'oggetto della cooperati-	

	va, delle specifiche competenze possedute nonché	
	del tipo di rapporto di lavoro che il socio in-	
	tende instaurare in conformità con il presente	
	statuto e con il conseguente regolamento;	
	3) l'ammontare della quota che si propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a	
	quella stabilita dall'atto costitutivo, né supe-	
	riore al limite massimo fissato dalla legge;	
	4) dichiarazione di impegno ad attenersi al pre-	
	sente statuto e alle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli Organi Sociali;	
	5) dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo XXXV del pre-	
	sente statuto.	
	Nella domanda di ammissione, le persone giuridi-	
	che, qualora possano aderire alla cooperativa,	
	dovranno, in aggiunta a quanto previsto per i	
	soci cooperatori, compatibilmente con il loro	
	stato di persone giuridiche, indicare i soggetti	
	che la rappresenteranno e produrre copia della	
	delibera ad oggetto la domanda di ammissione a	
	socio con l'individuazione del mandatario. Spet-	
	ta all'Organo Amministrativo richiedere la docu-	
	mentazione ulteriore necessaria per verificare	
	se ricorrano, o meno, cause di contrasto o in-	

	compatibilità della domanda di ammissione agli	
	scopi e alle disposizioni contenute nell'atto	
	costitutivo.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui all'art. VI e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera sulla	
	domanda, motivando l'eventuale rigetto. Con ri-	
	ferimento ai soci cooperatori, la delibera di	
	ammissione stabilisce il tipo di rapporto che	
	viene instaurato con la cooperativa.	
	La delibera di ammissione verrà comunicata tem-	
	pestivamente all'interessato e sarà annotata al	
	libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui al-	
	l'art. VIII e secondo le modalità ivi individua-	
	te. Trascorso un mese dalla data di comunicazio-	
	ne di ammissione senza che siano stati effettua-	
	ti detti versamenti, la delibera diventerà inef-	
	ficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione	
	l'Organo Amministrativo deve entro sessanta	
	giorni motivare la decisione e comunicarla ai	
	soggetti interessati Il soggetto interessato	
	può, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione di cui al punto precedente, chie-	

	dere all'Organo Amministrativo sul rigetto della	
	propria domanda di ammissione si pronunci l'As-	
	semblea dei soci nella sua prima convocazione.	
	Articolo VIII	
	Obblighi dei soci	
	I Soci dovranno versare la tassa di ammissione,	
	non soggetta a restituzione e acquisita alla ri-	
	serva legale indivisibile, nella misura stabili-	
	ta dal consiglio di amministrazione nonché sot-	
	toscrivere le quote sociali.	
	I Soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta secon-	
	do le modalità e nei termini previsti dal pre-	
	sente statuto;	
	b) al versamento, se prevista, della tassa di	
	ammissione, determinato dall'Assemblea dei soci	
	su proposta degli amministratori;	
	c) al versamento, se previsto, del sovrapprezzo	
	determinato dall'Assemblea dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli am-	
	ministratori;	
	c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni legalmente adotta-	
	te dagli Organi Sociali;	
	d) se soci cooperatori, a partecipare conferendo	

	il proprio lavoro alla attività dell'impresa so-	
	ciale in relazione al tipo e allo stato dell'at-	
	tività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibile per la cooperati-	
	va stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto	
	instaurato e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa.	
	e) a partecipare alle assemblee e alla vita del-	
	la Cooperativa rispettandone norme statutarie e	
	regolamenti.	
	Articolo IX	
	Soci Speciali	
	I soci cooperatori, in ragione dell'interesse	
	alla loro formazione ovvero del loro inserimento	
	nell'impresa, possono essere iscritti a libro	
	dei soci nella categoria dei soci speciali. I	
	soci ammessi alla categoria speciale non possono	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori. Al termine di un periodo	
	comunque non superiore a cinque anni il nuovo	
	socio è ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori.	
	Sarà cura dell'Organo Amministrativo individua-	
	re, con la delibera di ammissione,	
	· la durata del periodo di formazione o di	

	inserimento del socio speciale;	
	· i criteri e le modalità attraverso i quali	
	si articolano le fasi di formazione professiona-	
	le o di inserimento nell'assetto produttivo del-	
	la cooperativa.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno	
	anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o	
	di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci	
	speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale so-	
	ciale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di partecipare alle assemblee ed eserci-	
	ta il diritto di voto solamente in occasione	
	delle assemblee ordinarie convocate per l'appro-	
	vazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale	
	non può essere eletto amministratore.	
	I soci speciali possono recedere nei casi pre-	
	visti dalla legge e dall'articolo XI del presen-	
	te statuto. Il recesso ha effetto per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale e il rapporto mutua-	
	listico dalla comunicazione del provvedimento di	

	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche	
	prima della data di scadenza del periodo di for-	
	mazione od inserimento, nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo XI del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione	
	od inserimento, il socio speciale è ammesso a	
	godere i diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori a condizione che, come previsto dal	
	regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia ri-	
	spettato gli impegni di partecipazione all'atti-	
	vità economica della cooperativa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione azienda-	
	le. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità	
	di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'artico-	
	lo VII.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livel-	
	li, l'organo amministrativo può deliberare il	
	provvedimento di esclusione nei confronti del	
	socio speciale secondo i termini e le modalità	

	previste dall'articolo XIII.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Articolo X	
	Perdita della qualità di socio	
	Il rapporto associativo si scioglie per recesso,	
	esclusione decadenza e per causa di morte.	
	Articolo XI	
	Recesso	
	Oltre che per i casi previsti dalla legge, può	
	recedere il Socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissio-	
	ne;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	c) che risolva, per qualsiasi causa e motivazio-	
	ne, il rapporto di lavoro in forma subordinata,	
	autonoma o di altra natura.	
	La domanda di recesso deve essere presentata me-	
	diante lettera raccomandata.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se	
	ricorrono i motivi che a norma di legge e del	
	presente Statuto legittimino il recesso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale e il rapporto mutualistico dal-	

	la comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda.	
	Articolo XII	
	Decadenza	
	La decadenza è pronunciata dall'organo ammini-	
	strativo nei confronti dei soci interdetti o i-	
	nabilitati o falliti, nei confronti di quelli	
	che vengano a trovarsi in una delle situazioni	
	di incompatibilità previste dallo statuto socia-	
	le oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fi-	
	sica, e per qualunque causa che impedisca di	
	partecipare validamente ai lavori dell'impresa	
	sociale.	
	Qualora ricorrano particolari esigenze interne	
	alla Cooperativa, l'Organo Amministrativo ha fa-	
	coltà di escludere dalla decadenza i soci che si	
	trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità	
	fisica, fissando il limite massimo della ecce-	
	zionale prosecuzione.	
	Articolo XIII	
	Esclusione	
	L'esclusione sarà decisa dall'Organo Amministra-	
	tivo nei confronti del Socio:	
	a) che non osservi lo statuto e le disposizioni	
	dell'Atto Costitutivo;	

	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi	
	per più di tre volte di seguito alle Assemblee	
	regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento della tas-	
	sa di ammissione e delle quote sociali sotto-	
	scritte o nei pagamenti di eventuali debiti con-	
	tratti ad altro titolo verso la Società;	
	d) che venga a trovarsi in una situazione di in-	
	compatibilità;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	f) che commetta atti valutabili quali notevole	
	inadempimento, come delimitato dall'articolo	
	1453 del C.C.;	
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro	
	subordinato subisca un provvedimento di licen-	
	ziamento per motivi disciplinari, per giusta	
	causa o giustificato motivo soggettivo, o un	
	provvedimento di licenziamento per giustificato	
	motivo oggettivo. Nel caso di rapporto di lavoro	
	non subordinato, che il contratto di lavoro sia	
	stato risolto anche per inadempimento;	
	h) che, in qualità di socio speciale, non abbia	
	eseguito con diligenza il programma di formazio-	
	ne di cui all'articolo IX e, pertanto, non abbia	

	conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del	
	suo rapporto associativo;	
	i) che in qualunque modo arrechi danni alla So-	
	cietà Cooperativa.	
	Articolo XIV	
	Effetti della perdita della qualità di socio	
	Il recesso, la decadenza e l'esclusione produco-	
	no la loro efficacia con la delibera da parte	
	dell'organo amministrativo e con la conseguente	
	trascrizione a libro soci. Salvo diversa e moti-	
	vata decisione dell'organo amministrativo, alla	
	deliberazione di recesso o di esclusione del so-	
	cio lavoratore consegue la risoluzione dello	
	scambio mutualistico.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso,	
	decadenza ed esclusione debbono essere comunica-	
	te ai Soci che ne sono l'oggetto mediante rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno.	
	Articolo XV	
	Rimborso delle quote	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno sol-	
	tanto diritto al rimborso delle quote di capita-	
	le da essi effettivamente versate ed eventual-	
	mente rivalutate ai sensi dell'art. 7 della leg-	
	ge 59/92, la cui liquidazione, eventualmente ri-	

	dotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel	
	quale si è verificato lo scioglimento del rap-	
	porto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della cooperativa e non sia stato de-	
	stinato ad aumento gratuito del capitale sociale	
	ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ri-	
	tenzione spettante alla Società Cooperativa fino	
	a concorrenza di ogni proprio eventuale credito,	
	si matura allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del predetto bilancio.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di	
	capitale sociale assegnato al socio ai sensi	
	dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto	
	in più rate, unitamente agli interessi legali,	
	entro un massimo di cinque anni.	
	Articolo XVI	
	Caso di morte del socio	
	In caso di morte del socio, il diritto degli e-	
	redi al rimborso della quota da lui effettiva-	
	mente versata ed eventualmente rivalutata ai	
	sensi dell'art. 7 della legge 59/92, si matura,	

	nella misura e con le modalità previste nel pre-	
	cedente articolo, allo scadere dei sei mesi suc-	
	cessivi all'approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel corso del qualsiasi verificata la mor-	
	te.	
	Articolo XVII	
	Modalità del rimborso delle quote agli eredi	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi	
	del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso	
	entro i termini di legge.	
	Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione della	
	quota, atto notorio dal quale risulti chi sono	
	gli aventi diritto e la nomina di un unico dele-	
	gato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto, saranno devolute,	
	con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio	
	di Amministrazione o dell'Amministratore Unico,	
	se esistenti, alla riserva legale.	
	TITOLO V	
	CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI	
	Articolo XVIII	
	Conferimento delle prestazioni di lavoro	
	In considerazione della peculiare posizione giu-	

	ridica del socio cooperatore, titolare di un ul-	
	teriore rapporto di lavoro, la prestazione di	
	lavoro del socio viene disciplinata da apposito	
	regolamento interno approvato dall'assemblea or-	
	dinaria dei soci.	
	L'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, potrà deliberare l'integrazione	
	delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tas-	
	sativo rispetto di quanto previsto dall'art. 11	
	del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione	
	alla quantità e qualità di lavoro che ciascun	
	socio ha prestato durante l'esercizio sociale.	
	Le somme ripartite a tale titolo potranno anche	
	essere destinata, sempre previa delibera	
	dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali	
	sino al massimale consentito dalle leggi vigenti;	
	TITOLO VI	
	RISTORNI	
	Articolo XIX	
	Ristorni	
	L'Assemblea che approva il bilancio può delibe-	
	rare, su proposta dell'organo amministrativo, in	
	materia di ristorno ai soci cooperatori, nel ri-	
	spetto dei limiti e delle condizioni stabilite	
	dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	

	presente statuto e dal relativo apposito regola-	
	mento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità	
	degli scambi mutualistici, in conformità con i	
	criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i	
	quali debbono seguire si seguenti criteri gene-	
	rali:	
	monte ore conferite alla società;	
	assenza di provvedimenti disciplinari riferite	
	allo scambio mutualistico.	
	L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei	
	ristorni a ciascun socio:	
	· in forma liquida;	
	· mediante aumento delle rispettive quote o	
	con l'emissione di nuove azioni di capitale.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	BILANCIO	
	Articolo XX	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1. dal capitale sociale, che è variabile e	
	formato da un numero illimitato di quote, cia-	
	scuna di valore pari a 25 (venticinque) euro;	

	2. dalle azioni nominative trasferibili, di	
	valore nominale non inferiore ne superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute	
	dai soci sovventori;	
	3. dalla riserva legale formata con gli utili	
	di cui all'articolo 23 e con il valore delle	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci rece-	
	duti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi de l presente	
	statuto sociale;	
	5. dalla riserva straordinaria;	
	6. da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Le riserve, di cui alle precedenti numeri 3) e	
	5), sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartita tra i soci cooperatori	
	durante la vita della cooperativa, né all'atto	
	dello scioglimento.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguen-	
	temente, i soci nel limite delle quote sotto-	
	scritte.	
	Articolo XXI	
	Versamento delle quote sottoscritte	

	Le quote sottoscritte potranno essere versate a	
	rate secondo le modalità previste dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Le azioni dei soci sovventori debbono essere	
	versate totalmente all'atto della sottoscrizione.	
	Le azioni nominative detenute dai soci sovvento-	
	ri potranno essere trasferite purché interamente	
	liberate e subordinatamente all'espresso gradi-	
	mento della cooperativa nei confronti dell'ac-	
	quirente.	
	Articolo XXII	
	Delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o	
	a vincoli volontari, né essere cedute senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote	
	deve darne comunicazione all'organo amministra-	
	tivo con lettera raccomandata. Salvo espressa	
	autorizzazione dell'organo amministrativo, la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente	
	per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Articolo XXIII	
	Bilancio e destinazione dell'utile	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 di-	
	cembre di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo am-	
	ministrativo provvede alla redazione del bilan-	
	cio, previo esatto inventario, da compilarsi in	
	conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	nei termini di cui all'art. 2364 c.c.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera	
	sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente	
	articolo XIX e, successivamente sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale socia-	
	le, nei limiti ed alle condizioni previsti dal-	
	l'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale so-	
	ciale effettivamente versato in misura non supe-	
	riore al limite stabilito dalla legge ai fini	
	del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria,	
	mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,	

	sia durante la vita della società che all'atto	
	del suo scioglimento, anche ai fini e per gli	
	effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904.	
	L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare	
	che la totalità dei residui attivi, al netto	
	della quota di cui alle precedenti lettere a) e	
	b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta	
	al fondo di riserva straordinaria di cui alla	
	precedente lett. f).	
	TITOLO VIII	
	LE DECISIONI DEI SOCI	
	Articolo XXIV	
	Le decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla lo-	
	ro competenza dalla legge, dal presente statuto,	
	nonché sugli argomenti che uno o più amministra-	
	tori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo del numero complessivo degli aventi dirit-	
	to al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei	
	soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizio-	
	ne del ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la strut-	
	tura dell'organo amministrativo;	

	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;	
	4. le modificazioni dello statuto;	
	5. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'Assemblea dei soci a norma dell'art. 2479 bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436 c.c.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.	
	Articolo XXV	
	L'Assemblea	
	Le Assemblee sono convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia. La convocazione dell'Assemblea potrà avvenire mediante avviso comunicato ai soci al recapito da questi ultimi reso noto alla Società, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea; a	

	tale riguardo per recapito si intende oltre	
	all'indirizzo del domicilio, il numero di tele-	
	fax o l'indirizzo di posta elettronica cui il	
	socio ha dichiarato voler essere inviate le co-	
	municazioni sociali.	
	In mancanza della formalità di convocazione,	
	l'Assemblea sarà regolarmente costituita quando	
	è rappresentato l'intero capitale sociale e vi	
	partecipa la maggioranza dei componenti degli	
	organi amministrativi e di controllo. In tale i-	
	potesi si applicano l'ultimo capoverso del IV°	
	comma dell'art. 2366 c.c. ed il V° comma dello	
	stesso articolo.	
	Articolo XXVI	
	Convocazione dell'Assemblea e deliberazioni	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmen-	
	te costituita quando siano presenti o rappresen-	
	tati la metà più uno dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolar-	
	mente costituita qualunque sia il numero dei so-	
	ci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto e delibera validamente, a maggioranza asso-	
	luta dei presenti, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, salvo che per le materie	

	per le quali siano previste maggioranze qualifi-	
	cate a norma di legge.	
	Articolo XXVII	
	Votazioni	
	Per le votazioni si procederà, normalmente, con	
	il sistema della alzata di mano o per divisione.	
	Articolo XXVIII	
	Diritto di voto	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che	
	risultino iscritti nell'Albo dei soci da almeno	
	tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, qualunque	
	sia la quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	da altro socio, non Amministratore, né Sindaco,	
	(qualora nominato), ma che abbia diritto al vo-	
	to, mediante delega scritta; ogni socio non può	
	rappresentare più di un socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	delle assemblee e conservate fra gli atti socia-	
	li.	
	Il socio persona giuridica deve essere rappre-	
	sentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha	
	un voto. Le deleghe devono essere menzionate nel	
	verbale delle Assemblee e conservate fra gli at-	
	ti sociali.	

Articolo XXIX		
Svolgimento delle Assemblee		
L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straor-		
dinaria, è presieduta da un socio eletto		
dall'Assemblea stessa.		
L'assemblea può nominare un Segretario, e, quan-		
do occorreranno, due scrutatori. Le deliberazio-		
ni devono constare dal verbale sottoscritto dal		
Presidente e dal Segretario.		
Il verbale delle assemblee, in sede straordinaria,		
deve essere redatto dal Notaio.		
TITOLO IX		
L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'		
Articolo XXX		
Il Consiglio di Amministrazione		
La cooperativa può essere amministrata, alterna-		
tivamente, da un Amministratore Unico con gli		
stessi poteri infra indicati per il Consiglio di		
Amministrazione o da un Consiglio di Amministra-		
zione composto da due o più membri, su decisione		
dei soci in sede di nomina.		
In caso di nomina del Consiglio di Amministra-		
zione, l'amministrazione della cooperativa può		
essere affidata anche a soggetti non soci,		
purché la maggioranza del Consiglio di Ammini-		

	strazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unica-	
	mente tra i soci cooperatori	
	Gli amministratori restano in carica per il pe-	
	riodo determinato dai soci al momento della no-	
	mina, comunque non superiore a tre anni. Gli am-	
	ministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza	
	del periodo determinato dai soci ha effetto dal	
	momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al mo-	
	mento della nomina, il Consiglio di Amministra-	
	zione elegge fra i suoi membri un presidente e	
	un Vice Presidente con funzioni Vicarie.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza degli amministratori in carica. Le deci-	
	sioni degli amministratori devono essere tra-	
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni	
	degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia ma-	
	teria su cui deliberare ovvero quando lo richie-	
	dano un terzo degli amministratori	

	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, deve es-	
	sere spedita a tutti gli amministratori, sindaci	
	effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenu-	
	to ricevimento, almeno tre giorni prima dell'a-	
	dunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima. Le adunanze del Consiglio di Amministra-	
	zione e le sue deliberazioni sono valide, anche	
	senza comunicazione formale, quando intervengono	
	tutti i consiglieri in carica ed i sindaci ef-	
	fettivi, se nominati. Per la validità delle de-	
	liberazioni del Consiglio di Amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggio-	
	ranza dei membri in carica; le deliberazioni so-	
	no prese con la maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità dei voti, la	
	proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un	
	verbale, firmato dal presidente e dal segretario	
	se nominato, il quale deve essere trascritto nel	
	libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i pote-	
	ri per l'amministrazione della cooperativa. In	
	sede di nomina possono tuttavia essere indicati	

	limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare	
	specifici incarichi a singoli amministratori o a	
	un comitato esecutivo, delegando loro i necessa-	
	ri poteri e precisando i contenuti, i limiti e	
	le modalità di esercizio della delega. Non pos-	
	sono essere delegati i poteri concernenti le ma-	
	terie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c.	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di re-	
	cesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di	
	amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della deci-	
	sione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la	
	cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'a-	
	zienda, la costituzione o assunzione di una par-	
	tecipazione rilevante in altra società.	
	Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo,	
	all'Organo Amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni del-	
	l'Assemblea;	
	b) redigere bilanci consuntivi e preventivi e	
	relazionare. In occasione del bilancio di eser-	
	cizio, spetterà agli amministratori illustrare	
	ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale	

	per il conseguimento dello scopo mutualistico,	
	con particolare riferimento alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica o delle	
	azioni che si intendono intraprendere per riac-	
	quistare il requisito stesso in caso di perdita	
	temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies	
	c.c..Nella medesima relazione il Consiglio di	
	Amministrazione deve illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dal	
	presente statuto;	
	d) deliberare la stipula di tutti gli atti e	
	contratti di ogni genere inerenti all'attività	
	sociale;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fide-	
	iussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto	
	qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento	
	del credito agli Enti cui la Cooperativa aderis-	
	sce, nonché a favore di altre Cooperative;	
	f) deliberare su tutte le altre materie di cui	
	all'articolo cinque e compiere i conseguenti at-	
	ti;	
	g) deliberare sul conferimento di procure per	
	determinati atti o categorie di atti;	

	h) assumere e licenziare il personale della So-	
	cietà, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la	
	decadenza e l'esclusione dei soci;	
	l) nominare uno o più coordinatori, ed in gene-	
	rale, attribuire competenze e funzioni a soci e	
	a terzi, anche conferendo loro procure speciali	
	e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro	
	assegnati;	
	m) compiere tutti gli atti e le operazioni di	
	ordinaria a straordinaria amministrazione, fat-	
	ta eccezione soltanto per quelli che, per dispo-	
	sizione di legge o del presente Statuto, siano	
	riservati alla Assemblea generale.	
	Articolo XXXI	
	Sostituzione degli amministratori	
	In caso di mancanza di uno o più Amministratori	
	il Consiglio provvede a sostituirli nei modi	
	previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.	
	Articolo XXXII	
	Potere di rappresentanza della Società	
	La rappresentanza della società spetta all'Ammi-	
	nistratore Unico, in caso di nomina del Consi-	
	glio di Amministrazione al Presidente del Consi-	
	glio, al Vicepresidente ed ai Consiglieri dele-	

	gati, se nominati.	
	TITOLO X	
	I CONTROLLI	
	Articolo XXXIII	
	Il Collegio Sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di	
	cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la coope-	
	rativa procede alla nomina del collegio sindaca-	
	le, composto da tre membri effettivi e due sup-	
	plenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio	
	stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sin-	
	daco, e se nominati decadono dall'ufficio, colo-	
	ro che si trovano nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giu-	
	sta causa e con decisione dei soci. La decisione	

	di revoca deve essere approvata con decreto del	
	Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un	
	sindaco, subentrano i supplenti in ordine di	
	età. I sindaci restano in carica fino alla deci-	
	sione dei soci per l'integrazione del collegio,	
	da adottarsi su iniziativa dell'organo ammini-	
	strativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Articolo XXXIV	
	Compiti del Collegio Sindacale	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osser-	
	vanza della legge e dello statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione e, in	
	particolare, sull'adeguatezza dell'assetto orga-	
	nizzativo, amministrativo e contabile adottato	
	dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi mo-	
	mento procedere, anche individualmente, ad atti	
	di ispezione e di controllo, avendo inoltre la	
	facoltà di chiedere agli amministratori notizie,	
	anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su de-	
	terminati affari. Possono scambiare informazioni	
	con i corrispondenti organi delle società con-	

	trollate in merito ai sistemi di amministrazione	
	e controllo ed all'andamento generale dell'atti-	
	ività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di i-	
	spezione e di controllo, i sindaci -sotto la	
	propria responsabilità ed a proprie spese possono	
	avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i	
	quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previ-	
	ste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo	
	può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai di-	
	pendenti dei sindaci l'accesso a informazioni	
	riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il control-	
	lo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e	
	seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'appro-	
	vazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico e alla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi ver-	
	bale, che deve essere trascritto nel libro delle	
	decisioni del collegio sindacale e sottoscritto	
	dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio	

	devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far tra-	
	scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle	
	assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio	
	di amministrazione e del comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni.	
	TITOLO XI	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Articolo XXXV	
	Clausola compromissoria	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i	
	soci ovvero tra i soci e la cooperativa che ab-	
	bia ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle	
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un arbitro nominato dal Tribunale competente per	
	territorio, il quale dovrà provvedere alla nomi-	
	na entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla	
	parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto	
	designato non vi provveda nel termine previsto,	

	la nomina sarà richiesta, dalla parte più dili-	
	gente, al presidente del tribunale del luogo in	
	cui ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla	
	nomina in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che	
	le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro	
	vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese	
	dell'arbitrato tra le parti Sono soggette alla	
	disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sinda-	
	ci ovvero quelle promosse nei loro confronti,	
	che abbiano ad oggetto diritti disponibili rela-	
	tivi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le dispo-	
	sizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO XII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo XXXVI	
	Nomina dei liquidatori	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	Società, dovrà procedere alla nomina di tre li-	

	quidatori, scegliendoli preferibilmente fra i	
	soci.	
	Articolo XXXVII	
	Devoluzione del patrimonio	
	In caso di cessazione della Società, le riserve	
	legali costituite ai sensi dell'articolo 2545	
	ter, devono essere devolute ai fondi mutuali-	
	stici di cui all'art. 11 della Legge 59/92.	
	TITOLO XIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo XXXVIII	
	Regolamenti interni	
	Per meglio disciplinare il funzionamento inter-	
	no, il Consiglio di Amministrazione potrà elabo-	
	rare Regolamenti Interni, sottoponendoli succes-	
	sivamente all'approvazione dei soci riuniti in	
	Assemblea.	
	Articolo XXXIX	
	Inderogabilità delle clausole mutualistiche	
	Le clausole mutualistiche contenute nel presente	
	statuto sono inderogabili e devono di fatto es-	
	sere osservate.	
	ARTICOLO 9	
	Le spese del presente atto, dipendenti e conse-	
	guenziali sono a carico della società ed ammon-	